



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA D'AREA

RECEPIMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL PIANO DI RISCHIO  
AEROPORTUALE

*MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO*

**Art. 0.2 – Elaborati costitutivi**

aggiungere:

**L) Elaborati costitutivi del piano di rischio aeroportuale:**

- **Relazione tecnica;**
- **Tavola P01 – Inquadramento cartografico**
- **Tavola P02 – Estratto del Regolamento Urbanistico**
- **Tavola P02/a – Estratto del Regolamento Urbanistico – Particolare zone a nord dell'aeroporto**
- **Tavola P02/b – Estratto del Regolamento Urbanistico – Particolare zone a sud dell'aeroporto**
- **Tavola P03 – Inquadramento cartografico degli obiettivi sensibili**

**Articolo 1.1.1.1 - Trasformazioni fisiche**

al comma 1 aggiungere:

***Non sono ammessi nuovi edifici né strutture ad uso abitativo o a fini di ospitalità/attività agrituristica all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.***

al comma 2 aggiungere:

***All'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale non sono ammesse le trasformazioni ed i mutamenti di destinazione che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.***

**Articolo 1.1.1.2 – Trasformazioni funzionali**

al comma 1 aggiungere:

***con esclusione degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, per i quali sono esclusi mutamenti o trasformazioni che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.***

**Articolo 1.1.1.4 – Edifici ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli addetti all'agricoltura**

aggiungere:

- ***nuove unità abitative non sono ammesse all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.***

#### **Articolo 1.1.1.8 – Aree agricole periurbane**

al comma 5 aggiungere:

***Non sono ammissibili i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.***

***I mutamenti di destinazione d'uso, nel rispetto delle norme generali che disciplinano le aree agricole periurbane, sono invece ammissibili all'interno delle altre fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale a condizione che non comportino la localizzazione di obiettivi sensibili quali scuole, distributori di carburante, medie e grandi strutture di vendita, attività ricettive e sanitarie con più di 40 posti letto nella fascia B, e, nelle fasce C e D, grandi strutture di vendita e comunque ogni attività ad elevata presenza antropica, anche temporanea (stadi, centri congressuali, ecc.).***

#### **Articolo 1.1.1.9 - Aree agricole urbane**

al comma 3 aggiungere:

***Non sono ammissibili i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.***

***I mutamenti di destinazione d'uso, nel rispetto delle norme generali che disciplinano le aree agricole urbane, sono invece ammissibili all'interno delle altre fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale a condizione che non comportino la localizzazione di obiettivi sensibili quali scuole, distributori di carburante, medie e grandi strutture di vendita, attività ricettive e sanitarie con più di 40 posti letto nella fascia B, e, nelle fasce C e D, grandi strutture di vendita e comunque ogni attività ad elevata presenza antropica, anche temporanea (stadi, centri congressuali, ecc.).***

#### **Articolo 1.2.1.1 – Ambiti di impianto pre-urbano originari (C1a) e morfologicamente alterati (C1b) – Ambiti di impianto urbano storico originario (C2a) e morfologicamente alterati (C2b)**

al punto 1) "Interventi" aggiungere:

***All'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale tutti gli interventi di seguito indicati sono consentiti purché non comportino incremento del numero delle unità immobiliari.***

#### **Articolo 1.2.2.1 – Assetti urbani recenti a villaggio unitario (Q1) e discendenti da piani attuativi (Q2)**

al punto 1) "Interventi", dopo "Tutela degli edifici di interesse storico" e prima di "sono ammessi gli interventi di seguito indicati", aggiungere:

***ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale***

#### **Articolo 1.2.2.2 – Assetti urbani recenti da qualificare**

al punto 1) "Interventi", dopo "Tutela degli edifici di interesse storico" e prima di "sono ammessi gli interventi di seguito indicati", aggiungere:

***ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale***

al capoverso “piani attuativi”, dopo “superficie accessoria rispetto a quella demolita.” aggiungere:

***La possibilità di ampliamento non è ammessa all'interno della fascia A individuata dal Piano di rischio aeroportuale ed è consentita nella fascia B a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari.***

**Articolo 1.2.2.3 – Assetti urbani recenti non suscettibili di incremento del carico insediativo (Q3b) e suscettibili di nuova edificazione (Q3d)**

al punto 1) “Interventi”, dopo “Tutela degli edifici di interesse storico” e prima di “sono ammessi gli interventi di seguito indicati”, aggiungere:

***ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale***

al punto “nuova edificazione” aggiungere:

***con esclusione degli ambiti compresi nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.***

**Articolo 1.2.2.4 – Assetti urbani recenti suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo (Q3c) e di nuova edificazione (Q3e)**

al punto 1) “Interventi”, dopo “Tutela degli edifici di interesse storico” e prima di “sono ammessi gli interventi di seguito indicati”, aggiungere:

***ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale***

al punto “nuova edificazione”, primo alinea, aggiungere:

***e degli ambiti compresi nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.***

**Articolo 1.2.2.5 – Ambiti della Conservazione e della Qualificazione: destinazioni d'uso ammesse**

al comma 1, dopo “ad esse assimilabili”, aggiungere:

***con le limitazioni previste per le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale***

al paragrafo “abitazioni collettive”, dopo “strutture socio-assistenziali”, aggiungere il capoverso:

***Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.***

al paragrafo “attività artigianali ed industriali”, dopo “ricovero, manutenzione, ecc.”, aggiungere il capoverso:

***In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.***

al paragrafo “attività ricettive”, dopo “case ed appartamenti per vacanze anche solo parte dell'edificio”, aggiungere il capoverso:

***Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale, con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze ricavate in edifici già a destinazione residenziale ed esistenti, assimilabili, ai fini del rischio, alla residenza ordinaria.***

al paragrafo “strutture per l’istruzione”, aggiungere:

**Nuove strutture per l’istruzione non sono ammesse nelle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale.**

al paragrafo “strutture ricreative”, aggiungere:

**Nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti non sono consentite all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale. Nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri). Nella fascia D sono escluse solo se comportano elevate concentrazioni di persone (stadi, ecc.).**

al paragrafo “strutture sanitarie ed assistenziali”, aggiungere:

**Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.**

al termine dell’articolo, dopo “piani di recupero/attuativi”, aggiungere:

**con le limitazioni previste dal Piano di Rischio Aeroportuale per le schede norma già vigenti se non confermate dal suddetto piano.**

#### **Articolo 1.2.2.6 – Insedimenti produttivi: singoli PQ1, produzione di beni e servizi PQ2, in base a progetti unitari PQ3**

al punto “3) Altre prescrizioni”, aggiungere:

**Non sono ammessi nuovi insediamenti che comportino nuova edificazione all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale. In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.**

#### **Articolo 1.2.2.7 – Ambiti degli insediamenti produttivi: destinazioni d’uso ammesse**

in calce al paragrafo “abitazioni ordinarie”, aggiungere:

**Nuove abitazioni non sono ammesse nelle aree comprese all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale.**

nel paragrafo “commercio al dettaglio”, dopo “commercio al dettaglio di carburanti”, aggiungere:

**non ammesso all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale; consentito nelle fasce C e D limitatamente agli impianti di distribuzione esistenti e con esclusione del potenziamento della capacità di stoccaggio.**

al paragrafo “strutture ricreative”, dopo “cinematografi” e “locali di spettacolo”, aggiungere:

**non ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri).**

al capoverso “Destinazioni d’uso diverse .... piani attuativi”, aggiungere:

**con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alle diverse destinazioni ed alle fasce di rischio nelle quali si collocano.**

**Articolo 1.2.2.8 – Insediamenti specialistici: saturi SQ1, suscettibili di sviluppo SQ2, per produzione di servizi da qualificare in base a progetti unitari (SQ3)**

al paragrafo “nuova edificazione”, aggiungere:

**e con esclusione della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.**

al paragrafo “piani attuativi”, dopo il punto e), aggiungere:

**Gli ampliamenti non sono ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.**

al capoverso “Fino a quando .... sono ammessi”, aggiungere:

**con esclusione di nuove scuole o potenziamento di quelle esistenti all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale e di nuove scuole con oltre 100 studenti all’interno della fascia C.**

al punto “3) Altre prescrizioni”, aggiungere:

**Non sono ammessi insediamenti che comportino nuova edificazione all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale. In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.**

**Articolo 1.2.2.9 – Ambiti degli Insediamenti Specialistici: destinazioni d’uso ammesse**

in calce al paragrafo “abitazioni ordinarie”, aggiungere:

**Nuove abitazioni non sono ammesse nelle aree comprese all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale.**

al paragrafo “abitazioni collettive”, aggiungere in calce il capoverso:

**Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.**

al paragrafo “attività artigianali ed industriali”, aggiungere in calce:

**In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.**

al paragrafo “commercio al dettaglio”, al capoverso “impianti di distribuzione carburanti”, aggiungere:

**e non ammesso all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale; consentito nelle fasce C e D limitatamente agli impianti di distribuzione esistenti e con esclusione del potenziamento della capacità di stoccaggio.**

al paragrafo “commercio al dettaglio”, aggiungere in calce:

**Grandi strutture di vendita e centri commerciali non sono ammessi all’interno delle fasce A, B e C individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale. Centri commerciali non sono ammessi all’interno della fascia D del piano.**

al paragrafo “attività ricettive”, aggiungere:

**Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale, con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze ricavate in edifici esistenti già a destinazione residenziale ed assimilabili, ai fini del rischio, alla residenza ordinaria.**

al capoverso “*strutture per l’istruzione*”, aggiungere:

***Non sono ammesse nuove strutture per l’istruzione nelle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale e nuove scuole con oltre 100 studenti all’interno della fascia C.***

al capoverso “*strutture ricreative*”, aggiungere in calce:

***Teatri, cinema e locali di spettacolo non sono ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale; nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri).***

al capoverso “*strutture sanitarie ed assistenziali*”, aggiungere:

***Non sono ammesse strutture di degenza all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, consentite nella fascia B con limitazione ad un massimo di venti posti letto.***

al capoverso “*Destinazioni d’uso diverse .... piani attuativi*”, aggiungere:

***con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alle diverse destinazioni ed alle fasce di rischio nelle quali si collocano.***

#### **Articolo 1.3.1.1 – Fasce boscate**

al capoverso “*impianti di servizio alla viabilità*”, aggiungere:

***e con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale***

#### **Articolo 1.3.1.3 – Aree a verde sportivo**

al punto 9), aggiungere:

***Nuove edificazioni non sono ammesse all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio aeroportuale, fatta eccezione per spogliatoi e tribunette a servizio di impianti esistenti.***

#### **Articolo 1.3.1.4 – Altre attrezzature**

al punto 3), aggiungere:

***c) siano osservate le prescrizioni relative al rischio di incidente aereo derivanti dal Piano di Rischio Aeroportuale e le corrispondenti limitazioni contenute nelle presenti norme.***

#### **Articolo 1.3.1.5 – Verde di corredo delle infrastrutture**

al capoverso “*impianti di distribuzione carburanti*”, aggiungere:

***e con quelli derivanti dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alla loro localizzazione nelle diverse zone di rischio.***

Si sostituisce il termine “*recenti*” (considerandolo un refuso) con il termine “***vigenti***”.

#### **Articolo 1.4.1 – Ambito aeroportuale**

aggiungere il comma:

***3) All’interno dell’ambito aeroportuale come definito dal Piano di Sviluppo Aeroportuale non si applicano le prescrizioni indicate dal Piano di Rischio Aeroportuale, ma prevalgono le norme specifiche di settore.***

#### **Articolo 1.4.7 – Aree a parcheggi**

all’alinea “*commercio al dettaglio*”, dopo “*commercio al dettaglio carburanti*”, aggiungere:

***con le limitazioni previste per le varie fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale.***

**Articolo 2.2.7 – Commercio al dettaglio di carburanti**

al paragrafo “*Limitazioni di zona*”, comma 2), dopo “*vigenti*”, aggiungere:

***e della compatibilità con le prescrizioni del Piano di Rischio Aeroportuale per le varie fasce.***

al comma 3), aggiungere in calce:

***Nelle fasce A, B, C individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale non sono ammesse nuove strutture per il commercio al dettaglio di carburanti.***

al paragrafo “*Principi generali*”, primo alinea, aggiungere:

***e dal Piano di Rischio Aeroportuale***